



# **COMUNE DI SELARGIUS**

*Provincia di Cagliari*

*Area 1– Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Promozione Culturale e Sportiva*

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA  
PER MAX DI N° 8 BAMBINI DI ETA' SUPERIORE ALL'ANNO DA  
SVOLGERSI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA, UBICATA IN VIA  
GALLURA 13-15(LOC. IS CORRIAS)**

## **Articolo 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina l'appalto per la fornitura e la gestione del servizio nido d'infanzia, da svolgersi nella struttura ubicata nel Comune di Selargius in Via Gallura 13-15 (loc. Is Corrias), a favore di max 8 bambini di età superiore all'anno nel rispetto della normativa vigente in materia.

## **Articolo 2 – DURATA DELL'APPLATO**

L'appalto avrà durata di 4 mesi dal 01/09/2017 al 31/12/2017.

## **Articolo 3 – OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria dell'appalto ha gli obblighi di seguito indicati:

- Assicurare il servizio di nido d'infanzia a favore del numero massimo di n° 8 bambini, di età superiore all'anno, nel rispetto degli standards stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi per la prima infanzia, con utilizzo di personale qualificato e numericamente adeguato, in possesso di uno dei titoli ritenuti idonei per lo svolgimento delle funzioni di educatore;
- Provvedere sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008:
  - a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'acquisizione del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza;
  - alla formazione e aggiornamento del personale;
  - Individuare un coordinatore che fungerà da referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale. In caso di sua assenza o impedimento il concessionario dovrà individuare un sostituto, comunicandone tempestivamente il nominativo al Comune;
  - Garantire il seguente orario settimanale del servizio: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00, con chiusura prevista per le sole festività di calendario.
  - Provvedere alla pulizia della struttura, spazi interni ed esterni (cortili e camminamenti), conformemente alle norme sanitarie vigenti;
  - Provvedere alla fornitura del materiale di consumo per il regolare svolgimento delle attività previste;
  - Dotarsi, per l'organizzazione del servizio e delle attività del nido, di un regolamento interno che stabilisca:
    - L'orario giornaliero;
    - Le modalità di organizzazione, programmazione e verifica dell'attività educativa;
    - I ruoli e le funzioni delle diverse figure professionali;
    - Le modalità di partecipazione delle famiglie alle attività quotidiane ed alla programmazione educativa;
  - La ditta appaltatrice è responsabile del corretto espletamento delle attività educative e, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale l'esercizio della funzione di vigilanza e programmazione delle attività, dovrà presentare alla stessa apposita relazione contenente la programmazione educativa e didattica entro dieci giorni dall'inizio dell'anno educativo;
  - Il servizio di nido d'infanzia ha carattere di interesse pubblico e pertanto per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato.

## **Articolo 4 – PREROGATIVE DEL CONCEDENTE**

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio di nido d'infanzia sia erogato nel rispetto degli standard stabiliti dalla normativa regionale e dalle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato.

Le verifiche ed ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati dell'appaltatore che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

La ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta dell'Amministrazione, a fornire la documentazione attestante il possesso dei titoli di studio e/o di servizio del personale addetto. Nel caso l'appaltatore dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.

Per accertare il rispetto del presente capitolato, l'Amministrazione comunale opererà anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

### **Articolo 5 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico della ditta appaltante tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dal medesimo nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate.

### **Articolo 6 – PAGAMENTI**

Le liquidazioni relative al servizio in oggetto avverranno mensilmente a mezzo mandato, con bonifico bancario, entro il 60° giorno successivo dalla data di presentazione di regolare fattura. L'importo mensile pagabile sarà determinato dividendo il valore complessivo dell'appalto, offerto dalla ditta in sede di gara, per il numero dei mesi di durata del servizio.

La ditta appaltatrice si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla conclusione del mese di riferimento, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il regolare pagamento delle retribuzioni per il mese di riferimento unitamente alle buste paga quietanzate relative ai dipendenti occupati nel servizio.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi mensili, l'Amministrazione, inoltre, si impegna ad acquisire, nei termini previsti dalle norme, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

La Ditta appaltatrice si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari), gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in esclusiva, al pagamento delle fatture inerenti il presente appalto, precisando contestualmente le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti.

### **Articolo 7 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse per 4 mesi di durata dell'appalto, la ditta è tenuta a versare, una cauzione definitiva corrispondente al

10% del valore dell'appalto, con le modalità di cui all'art. 103, comma 4 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e come stabilito dall'art. 167, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui l'appaltante non ottemperi a quanto previsto nel precedente comma il Comune dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.

### **Articolo 8 – PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO**

Tutto il personale addetto al servizio deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché di quelli previsti dal presente capitolato.

Al fine di garantire la continuità occupazionale degli attuali dipendenti svolgenti il servizio, l'appaltatore dovrà assumere prioritariamente, laddove previsto dalla norme di legge o dai C.C.N.L., gli stessi addetti che operano alle dipendenze della ditta uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'imprenditore subentrante.

La ditta deve gestire il servizio con il personale in possesso dei titoli indicati nel presente capitolato speciale, nel rispetto del rapporto educatore/bambino stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 62/24 del 14/11/2008 e n° 28/11 del 19/06/2009, che deve essere costantemente mantenuto durante tutto l'arco della giornata e sempre garantito ricorrendo alla sostituzione del personale assente con altro di pari qualifica ed esperienza lavorativa.

Nel nido deve esser assegnato il personale minimo indicato:

N° 1 educatore/coordinatore

N° 1 educatore

N° 1 ausiliario

### **Articolo 9 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO**

L'appaltatore è obbligato al rispetto integrale dei C.C.N.L. per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui vengono eseguiti i servizi, con particolare riguardo ai minimi retributivi ed agli strumenti di tutela dell'occupazione; in particolare vige l'obbligo, per l'appaltatore, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il servizio effettuato fa riferimento.

E' fatto obbligo all'appaltatore di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica alla ditta appaltatrice, e se del caso anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione concedente risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

### **Articolo 10 – OSSERVANZA DI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare deve:

- ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 11 – RESPONSABILITA'**

La ditta appaltatrice:

1. è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatta e puntuale esecuzione del contratto di appalto e dell'operato dei propri dipendenti; assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati al Comune, ai beni comunali ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo;
2. è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi,
3. è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune.
4. dovrà provvedere a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto presso compagnia assicurativa idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:
  - Responsabilità civile contro terzi, con massimali non inferiori a € 3.000.000 per ogni sinistro;
  - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro con un massimale non inferiore € 3.000.000,00 per ogni sinistro;
  - Incendio e furto sia per gli immobili che per i beni mobili e materiali ivi contenuti, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per l'incendio della struttura ed € 50.000,00 per l'incendio dei beni mobili ivi presenti.

Nelle polizze dovrà esser previsto:

- il soggetto concessionario quale contraente
- il Comune concedente tra i soggetti considerati terzi
- l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'oggetto della concessione e con l'attività svolta nei locali concessi con l'indicazione del beneficio preventiva escussione.

### **Articolo 12 – SUB CONCESSIONE**

La ditta aggiudicataria non potrà, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, cedere ad altri in tutto o in parte il contratto di concessione.

### **Articolo 13 – PENALITA'**

L'appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in caso di inadempienza agli obblighi previsti nel presente Capitolato accertata a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 6. In caso di difformità saranno applicate le seguenti penalità per ciascuna infrazione:

- 1) sospensione del servizio non autorizzata dall'Amministrazione: € 500,00;

- 2) mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale: € 350,00;
- 3) negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi: € 500,00;
- 4) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza da parte del personale: € 200,00;
- 5) carenza dei requisiti degli operatori impiegati nel servizio: € 500,00;
- 6) omessa o tardiva comunicazione della sostituzione del personale educativo: € 200,00;
- 7) utilizzo di detersivi non idonei: € 50,00;
- 8) mancato o carente pulizia della struttura aree interne ed esterne (cortili e camminamenti).

L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione di addebito mediante lettera notificata a mezzo posta elettronica certificata e in analogo modalità il concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni della data di ricezione della contestazione stessa.

Il mancato accoglimento delle controdeduzioni comporterà l'applicazione delle penali di cui sopra mediante trattenuta dell'ammontare previsto dall'importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o sulla cauzione definitiva prestata dal concessionario in caso di insufficienza dei corrispettivi dovuti. L'Amministrazione emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate.

E' altresì a carico dell'appaltatore il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti e riguardante la gestione del servizio affidato.

A fronte di reiterati inadempimenti l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO**

La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una Pubblica Amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato l'appaltatore, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

#### **Articolo 15 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE**

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale della ditta appaltatrice sono prontamente comunicate al Comune.

La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

#### **Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA**

Si procede alla risoluzione del contratto d'appalto nei seguenti casi:

- a) quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; la ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa

per causa ad esso non imputabile; lo stesso ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;

d) fallimento dell'appaltatore, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei; il Comune incamera la cauzione definitiva;

e) ricorso al sub appalto; il Comune incamera la cauzione definitiva;

f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;

g) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa.

Il Comune si riserva, in qualunque momento dell'esecuzione, di revocare l'appalto per comprovati motivi di pubblico interesse, previa comunicazione alla ditta di voler sciogliere unilateralmente il contratto; in tal caso la ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

### **Articolo 17 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione del contratto, non risolvibili in via amministrativa, è competente il Foro di Cagliari.